

direttore responsabile: CHRISTIAN DOZIO

redazione: Chiara Bellingardi, Christian Dozio,
Armando Dragoni, Marco Frantuma,
Paolo Grieco, Maria Vittoria Limonta,
Emanuele Pensotti, Edoardo Persenico,
Matilde Petracca, Fabrizio Pierpaoli,
Larissa Pirola, Giovanni Righetto, Elena Riva,
Ildefonso Riva, Maria Helen Tentori.

www.artigiani.lecco.it / info@artigiani.lecco.it

grafica:

Editoria Grafica Colombo srl
Via Roma 87 - Valmadrera (Lc) - Tel. 0341.583015



Periodico associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

anno 72
n. 01
2025
gennaio


LECCO

L'ARTIGIANATO
LECCHES

Ottant'anni Insieme

1945 | 2025


LECCO

IL 2024 IN NUMERI
pagg 3-4

TESSERAMENTO
pag 5

CATEGORIE
pagg 13-22

80 anni: non un traguardo ma un nuovo punto di partenza

Care colleghe e cari colleghi, il 2025 si apre con un significato speciale per tutti noi: quest'anno Confartigianato Imprese Lecco celebra i suoi 80 anni di attività, un traguardo che ci riempie di orgoglio e che ci invita a riflettere sul lungo cammino percorso insieme.

Fondata nel 1945, la nostra associazione è cresciuta restando sempre fedele ai propri valori: mettere la persona al centro, sostenere il lavoro artigiano e contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Questi principi sono ben rappresentati nel logo che abbiamo scelto per celebrare l'anniversario.

L'otto, stilizzato come una figura umana, rappresenta la centralità della persona, cuore pulsante di ogni impresa artigiana. Questo dettaglio sottolinea come, sin dalla fondazione, Confartigianato abbia sempre messo al centro le persone: gli artigiani, i collaboratori e tutti coloro che rendono unico il tessuto produttivo del nostro territorio. L'uomo simboleggia anche il dinamismo, l'energia e la capacità di adattarsi alle sfide, tratti distintivi dell'artigianato lecchese.

Lo zero, invece, racchiude un cerchio che include le date 1945/2025, abbracciando simbolicamente 80 anni di storia. È un cerchio perfetto, che richiama l'idea di continuità, di una storia senza interruzioni che lega passato, presente e futuro. Al suo interno, le due date rappresentano l'evoluzione dell'associazione: dal lontano 1945, anno della fondazione, fino ad oggi, con uno sguardo proiettato verso le opportunità che ci attendono.

Questo logo non è solo una celebrazione grafica: è un simbolo che porta con sé un messaggio importante. Mentre festeggiamo un avversario tanto significativo, riaffermiamo il nostro impegno a restare accanto agli artigiani, sostenendoli in ogni sfida e valorizzandone il ruolo fondamentale per la comunità e l'economia.

Proprio per questo abbiamo deciso di realizzare l'agenda celebrativa che abbiamo donato a tutti i nostri associati. Un oggetto semplice ma ricco di valore simbolico,



pensato per accompagnarvi nel vostro lavoro quotidiano e ricordarvi che Confartigianato è sempre al vostro fianco, ogni giorno dell'anno.

Quest'agenda non è solo uno strumento pratico, ma un modo per celebrare la nostra storia condivisa e per guardare al futuro con fiducia. Un futuro che costruiremo insieme, continuando a valorizzare le vostre eccellenze, sostenendo l'innovazione e affrontando con coraggio le sfide che il mercato ci pone dinanzi.

Il 2025 sarà un anno di iniziative e progetti speciali, pensati per celebrare questo traguardo, ma anche per proiettarci verso nuovi obiettivi. Festeggeremo gli 80 anni di Confartigianato Imprese Lecco con eventi, incontri e momenti di confronto che avranno un unico filo conduttore: il valore dell'artigianato e l'importanza della comunità che insieme abbiamo costruito.

Ogni impresa artigiana racchiude in sé una storia fatta di passione, competenze

Le nostre imprese artigiane sono il simbolo di un sapere che si tramanda di generazione in generazione, un sapere che non smette mai di evolversi per rispondere alle sfide di un mercato in continua trasformazione.

e dedizione. È nel lavoro artigiano che si incontrano tradizione e innovazione, due anime complementari che hanno permesso al nostro territorio di eccellere in Italia e nel mondo. Gli artigiani lecchesi, con la loro straordinaria abilità nel trasformare le idee in realtà, rappresentano un motore insostituibile per la crescita economica e sociale della provincia.

Dietro ogni prodotto, ogni servizio, c'è il cuore di chi lavora con amore e precisione, offrendo non solo qualità, ma anche unicità. Le nostre imprese artigiane sono il simbolo di un sapere che si tramanda di generazione in generazione, un sapere che non smette mai di evolversi per rispondere alle sfide di un mercato in continua trasformazione.

A supportare questa rete vitale ci sono i collaboratori e i dipendenti di Confartigianato Imprese Lecco, che con professionalità e impegno quotidiano rendono possibile il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. Sono loro a rappresentare il primo punto di contatto per gli associati, offrendo consulenze, soluzioni e un sostegno concreto che permettono agli artigiani di concentrarsi sul proprio lavoro, certi di poter contare su una guida sicura.

Le nostre imprese artigiane non sono solo luoghi di produzione, ma presidi di cultura e tradizione, realtà che creano valore per le comunità locali, generano occupazione e contribuiscono al benessere collettivo. Ogni artigiano, ogni imprenditore associato a Confartigianato, è un tassello fondamentale di un mosaico che racconta la bellezza e la forza del nostro territorio. È grazie a loro che la nostra associazione può celebrare 80 anni di storia con lo sguardo rivolto al futuro, consapevole del ruolo centrale che l'artigianato continuerà a svolgere nel costruire una società più equa, innovativa e sostenibile.

Vi invito a vivere questo anno come un'opportunità per riscoprire le radici del nostro impegno e per guardare avanti, con la consapevolezza che il futuro dell'artigianato lecchese si costruisce giorno dopo giorno, insieme.



NUOVI ASSOCIATI

Imprese Associate nel 2024 **91**
SERVIZIO PAGHE/CONSULENZA DEL LAVORO

Aziende convenzionate per il mandato paghe **446**

Cedolini elaborati **29.500**

Certificazioni uniche percipienti **3.157**

Invii telematici Mod. 770 **473**

Autoliquidazioni INAIL **573**

Pratiche cassa integrazione / FSBA **112**
AREA FISCALE

Imprese convenzionate per assistenza contabile/adempimenti **800**

Fatture elettroniche transitate nostro sistema interscambio **185.000**

Dichiarazioni Redditi e Iva predisposte **oltre 2.000**

Redazione modelli Intrastat **100**

Modelli F24 processati **13.000**

Appuntamenti per consulenza straordinaria societaria e aziendale **oltre 600**

Aziende assistite per atti notarili **24**

Aziende assistite per pratiche varie **43**

Concordati Preventivi Biennali **178**
UFFICIO EDILIZIA E IMPIANTI

Pratiche di comunicazione di cessione del credito **9**

Importo spese oggetto di cessione del credito **594.300€**

Crediti generati dalle pratiche di cessione credito o sconto in fattura (30% da Superbonus, 70% Bonus casa - Ecobonus) **273.500€**

Pratiche Enea inviate **40**

Aziende supportate per la congruità edilizia **38**

Cantieri gestiti per la congruità edilizia **50**

DURC di congruità richiesti (esito positivo 100%) **20**

Aziende assistite su patente a crediti **130**

Aziende che hanno richiesto informazioni su patente a crediti **800**

Ore complessive di consulenza **251**
WELFARE AZIENDALE

Consulenze Welfare erogate **28**

Aziende incontrate individualmente **10**

Regolamenti welfare/ Fringe Benefit **7**

Lavoratori coinvolti **122**

Valore complessivo Piani (transato) **48.500€**
AVVIO D'IMPRESA

Nuove imprese nate con il supporto dell'Ufficio Avvio Impresa **34**

Imprese supportate per gestione pratiche CCIA, Pec, rilascio Durc, iscrizione registro nazionale f-gas **1.580**
FORMAZIONE

Corsi svolti **159**

Ore di formazione **1.466**

Partecipanti ai corsi **1.659**
CREDITO

Consulenze per la gestione finanziaria delle imprese associate, di cui 72 per esigenze legate a nuovi investimenti-avvio nuove attività **134**

Aziende seguite per nuovo servizio Controllo di Gestione **4**
INNOVAZIONE

Aziende assistite per brevetti e marchi **3**

Aziende assistite in tema di manifattura 4.0 **5**
BANDI E PROGETTI SPECIALI

Bandi promossi **57**

Aziende assistite **168**

Pratiche contributi gestite (98% con esito positivo) **265**

Ammontare contributi gestiti **4.784.000€**

Progetto ammesso sul Programma Interreg VI – A Italia Svizzera 2021-2027 con capofila Politecnico Milano **1**

Assistenze per partecipazione a gare/appalti pubblici **21**
MERCATI ESTERI

Aziende che hanno usufruito dei servizi di Rete Ufficio Estero **100**

Aziende che hanno avviato un programma di internazionalizzazione **12**


il nostro 2024 in numeri

Aziende che hanno partecipato alla collettiva "Fornitore Offresi"	11
Aziende metalmeccaniche/manifatturiere che hanno partecipato alla collettiva di MECSPE 2024	7
Aziende che hanno partecipato a fiere all'estero	9
FGAS - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA	
Imprese di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento che hanno comunicato i dati relativi a tali interventi per inserimento nella banca dati	85
Interventi alla banca dati FGAS	1.100
QUALITÀ	
Percorsi di certificazione gestiti (Fgas, Iso 9001:2015, certificazione PDR, MOCA e SOA)	17
Imprese assistite per il mantenimento sistema qualità	36
Imprese incontrate per approfondire i percorsi di certificazione PDR, FSC e SOA	22
SERVIZIO CATEGORIE	
Partecipanti a direttivi di categoria e assemblee	667
Direttivi di categoria	84
SVILUPPO ASSOCIATIVO DEL TERRITORIO	
Consigli di Zona svolti	9
Delegati comunali partecipanti	55

EVENTI E WEBINAR	
Eventi organizzati	55
Partecipanti	3.007
Eventi promossi in collaborazione	75
CAAF - PATRONATO	
Soci Anap	2.870
Modelli 730	2.970
Modelli Isee	548
Modelli Red	125
Pratiche Inapa	1.590
SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE PERSONALE	
Attivazioni ricerche di personale	67
Intermediazioni attivate	27
Selezioni effettuate	1
CAIT- CENTRO ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI	
Aziende che hanno autorizzato il caricamento dei dati affidando la trasmissione allo Sportello CAIT	176
Le DAM - dichiarazioni di avvenuta manutenzione - caricate a catasto per conto di installatori, manutentori, terzi responsabili e amministratori di condominio	10.500
Centri di raccolta della documentazione in provincia di Lecco	8

INTELLIGENZA
Artigiana
INTELLIGENZA CREATIVA



#NoiConfartigianato


Confartigianato
Imprese
LECCO

**Intelligenza Artigiana: genio creativo e manualità
che nessuna macchina potrà mai sostituire.**

SCEGLI IL FUTURO CON NOI

www.artigiani.lecco.it



Iscriviti a Confartigianato, sviluppa la tua impresa

Associandoti a Confartigianato Imprese Lecco avrai accanto un'organizzazione che ti sostiene in tutte le esigenze della tua attività

Come socio potrai contare su:

- l'affiancamento da parte di un'équipe di professionisti nei settori fiscale, creditizio, sindacale e pensionistico
- consulenze, corsi e opportunità "su misura" nell'ambito della formazione, della qualità, dell'internazionalizzazione, della sicurezza e dell'ambiente
- convenzioni nazionali e locali per l'impresa e la famiglia
- tutte le informazioni e gli strumenti per affrontare la giungla delle normative e risolvere i problemi quotidiani della tua attività
- la forza della più grande organizzazione italiana dell'artigianato e un potente strumento per far sentire la tua voce laddove si prendono le decisioni riguardanti il nostro lavoro
- la possibilità di collaborare alla vita associativa e partecipare a tutte le attività direttive, formative, culturali e conviviali.



TESSERA GRATUITA PER I GIOVANI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA

Tutte le imprese individuali il cui titolare ha meno di 35 anni e le società ove la maggioranza dei soci ha meno di 35 anni che si iscrivono per la prima volta alla nostra associazione, avranno la **tessera gratuita per il primo anno**.

QUOTE ASSOCIATIVE 2025

> Quota annuale a carico di ogni impresa artigiana	€ 190,00
> Quota aggiuntiva per ogni collaboratore produttivo o socio	€ 64,00
> Quota aggiuntiva per ogni apprendista	€ 14,00

La quota massima pari a 350,00 euro non comprende i contributi aggiuntivi della categoria

- > Per le categorie **Legno e Fabbri-Carpentieri** il contributo aggiuntivo è di € 16 con quota massima di € 366
- > Per la categoria **Grafici-Fotografi** il contributo aggiuntivo è di € 20 con quota massima di € 370
- > Per la categoria **Autotrasportatori** il contributo aggiuntivo è di € 21 con quota massima di € 371
- > Per la categoria **Autoriparatori** il contributo aggiuntivo è di € 20 con quota massima di € 370
- > Per la categoria **Termoidraulici** il contributo aggiuntivo è di € 20 con quota massima di € 370
- > Per la categoria **Benessere** il contributo aggiuntivo è di € 20 con quota massima di € 370

La riscossione, per quanto riguarda i contributi diretti, avverrà secondo le seguenti modalità alternative e comunque alla **scadenza del 31/01/2025**:

- MAV elettronico (Deutsche Bank Spa)
- RID
- Bonifico Bancario diretto
- Inserimento quota nella fatturazione delle assistenze erogate da U.A. Unionservice Lecco Srl
- Pagamento mediante carta di credito sul nostro portale artigiani.lecco.it

A mezzo INAIL in occasione del pagamento dell'anticipo 2025 verrà applicato il contributo aggiuntivo nella misura del 5 per mille da applicare sui salari convenzionali ed effettivi riguardanti i titolari, soci, collaboratori e dipendenti ad esclusione degli apprendisti, riferiti agli ultimi dati in possesso dell'INAIL. A mezzo INPS verrà applicato il contributo confederale in misura di € 81,50 e di € 151,50 per la categoria degli autotrasportatori.



Fondo Nuove Competenze 2025, pubblicato l'avviso

Con Decreto n. 439 del 5 dicembre 2024 è stata approvata la terza edizione dell'**Avviso "Fondo Nuove Competenze - Competenze per le innovazioni"**, per accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese, favorire nuova occupazione e promuovere le reti tra imprese.

Beneficiari sono i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze del proprio personale.

La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a **731 milioni di euro**, integrabili con altre fonti di finanziamento, ripartiti tra Regioni e Province autonome. Queste risorse sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

- il 25% a Sistemi formativi, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
- il 25% a Filieri formative, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;
- il 50% a Singoli datori di lavoro.

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL dal 10 febbraio al 10 aprile 2025.

In questa fase di avvio, segnaliamo due importanti passaggi che dovranno essere svolti:

- i Fondi interprofessionali dovranno manifestare con apposita comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di partecipare all'attuazione di FNC per il finanziamento dei progetti formativi

Le istanze che verranno presentate dovranno contenere obbligatoriamente:

- dovranno essere definite le modalità di sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Le istanze che verranno presentate dovranno contenere obbligatoriamente:

- la **sottoscrizione di un accordo sindacale collettivo di rimodulazione dell'orario** di lavoro destinato alla formazione
- il **piano formativo dettagliato** (minimo 30 ore / massimo 150 ore di formazione per ciascun lavoratore), con un progetto formativo che riguardi uno dei seguenti ambiti: **Sistemi tecnologici e digitali, Introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale, Sostenibilità e impatto ambientale, Economia circolare, Transizione ecologica, Efficiamento energetico, Welfare aziendale e benessere organizzativo.**
- documentazione/dati di dettaglio relativa ai dipendenti coinvolti.

Il Fondo Nuove Competenze sui progetti ammessi andrà a coprire per le ore di formazione svolta:

- il 100% dei contributi assistenziali e previdenziali dei dipendenti (al netto degli eventuali sgravi contributivi)
- il 60% della retribuzione oraria del dipendente per il numero di ore destinate alla formazione. Questa percentuale è elevabile all'80% nel caso di filiere o sistemi di aziende.

Tutta la documentazione dell'Avviso è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Lecco sta monitorando ulteriori indicazioni dalla sede nazionale e lombarda di Confartigianato, che forniranno comunicazioni operative.

CERCARE PERSONALE PER LA TUA AZIENDA È DIVENTATA UN'IMPRESA? NON DISPERARE!

Rivolgiti a Confartigianato Imprese Lecco, il nostro servizio **Ricerca e Selezione del Personale** risponderà prontamente alle tue esigenze.

Perché utilizzare il ns. servizio:

- **È rapido** – attivazione delle ricerche in tempi brevi e staff del servizio sempre a disposizione
- **È economico** – tariffe agevolate per le aziende associate e ulteriore scontistica per gli aderenti a Confartigianato Network
- **È affidabile** – gestione dell'intero iter di ricerca a carico del nostro team, dalla stesura dell'annuncio all'incontro con i candidati.

Non esitare, contattaci per maggiori informazioni: **Marco Frantuma** - recruiting@artigiani.lecco.it - tel. 0341-250200



Speciale Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207)

PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall'1.1.2025.

Nei prossimi numeri verranno approfondite le tematiche più rilevanti.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2025.



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali - Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" - Messa a regime delle disposizioni per il 2024	Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: • fino a 28.000 euro → 23%; • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%; • oltre 50.000 euro → 43%. Detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Misure per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale"	Viene previsto il riconoscimento di un bonus o di un'ulteriore detrazione. Bonus Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente percentuali 4.8% al 7.1% a seconda dell'ammontare del reddito la lavoro dipendente. Ulteriore detrazione L'ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.
Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia - Modifiche	A partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR. Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima". Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230. Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero È prevista una comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione



Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall'1.1.2025 - Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico	Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Ambito soggettivo Le novità si applicano alle sole persone fisiche, con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro). Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024 Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, inoltre: • gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR; • gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR); • gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR). Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali. Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024 Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024: • i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR); • i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR); • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR). Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti: • quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus); • il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili. Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico. L'importo "base" è pari a: • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro; • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 varia da 0.5 a 1 in base ai componenti del nucleo familiare.
Interventi di recupero edilizio Spese sostenute dall'1.1.2025 - Aliquote	In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l'aliquota dell'agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025 Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota: • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al: • 36% per le spese sostenute nel 2025; • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50% Ai sensi dell'art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Caldaie alimentate a combustibili fossili Dall'1.1.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.



Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) Spese sostenute dall'1.1.2025 - Aliquote	Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR. Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025 L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure: • per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; • per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossili Dall'1.1.2025, non godono più nemmeno dell'"ecobonus", di cui all'art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Superbonus Spese sostenute nel 2025 Ulteriori requisiti	Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020. Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65% Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto "dal comma 8-bis primo periodo" dell'art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024: • risulti presentata la CILA-S, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; • risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini; • sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la "speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025" recata dal co. 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 e la "speciale disciplina RSA" di cui al co. 10-bis del predetto art. 119. Spese sostenute nel 2023 "spalmate" in 10 anni Viene consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023 a determinate condizioni (presentazione dichiarazione integrativa).
Bonus mobili Proroga per il 2025	Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
Bonus elettrodomestici Nuovo contributo	Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea e vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Misura del contributo Per un solo elettrodomestico, nel limite delle risorse stanziato: • in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico; • comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui. Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.
Spese scolastiche - Limite di detraibilità	Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 - Incremento della soglia di esenzione	Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR. La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a: • 1.000 euro, per tutti i dipendenti; • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.



Causa di esclusione dal regime forfetario	Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.
Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)	Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001. Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. L'argomento verrà approfondito nei numeri successivi.
Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività	Viene inasprito il carico fiscale sulle crypto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%. Altre novità sono rappresentate dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.
IRES premiale	Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni: • destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024; • investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0; • effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Super-deduzione per nuove assunzioni	Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della superdeduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni: • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva. L'argomento verrà approfondito nei numeri successivi.
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale	È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. L'argomento verrà approfondito nei numeri successivi.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari"). L'argomento verrà approfondito nei numeri successivi.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari"). L'argomento verrà approfondito nei numeri successivi.
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari"). L'argomento verrà approfondito nei numeri successivi.
Credito d'imposta per investimenti 4.0	Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020. In particolare: • viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0; • viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.



Credito d'imposta transizione 5.0	Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano: • l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro); • un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; • la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.
Credito d'imposta per il restauro degli immobili di interesse storico	Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Sport bonus	Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
IVA sui servizi di formazione resi ad agenzie per il lavoro	Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (quindi non sono esenti dall'imposta) le prestazioni di formazione rese: • a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro); • da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003.
Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica	Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede: • l'applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'Unione europea; • in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell'IVA è a carico del committente.
Agevolazione prima casa - Modifiche	Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la "ex" prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all'art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89.
Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica	Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dall'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.
Legge Sabatini Rifornimento	Viene previsto l'incremento dello stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2025; 100 milioni di euro per l'anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
Fondo garanzia prima casa	Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l'operatività.
Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS	I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS. L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Dimentica difficoltà e preoccupazioni legate a fisco e burocrazia.

Affidati al nostro Ufficio Fiscale e dedica il tuo tempo al "fare impresa"

fiscale@artigiani.lecco.it
Tel. 0341 250 200
www.artigiani.lecco.it



#NoiConfartigianato



UnionService Lecco srl
Servizi per le Imprese

INTELLIGENZA
Artigiana
INTELLIGENZA CREATIVA



TASSO DI INTERESSE LEGALE: PERCHÉ È IMPORTANTE E COME VARIA NEL 2025

Il tasso di interesse legale, fissato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è fondamentale per calcolare gli interessi in ambiti come il ravvedimento operoso, le rateizzazioni fiscali e le obbligazioni pecuniarie. Le sue variazioni influenzano diverse operazioni finanziarie e fiscali, rendendo importante per imprenditori e contribuenti comprenderne l'evoluzione e le conseguenze pratiche.

INTERESSI? FACCIAMO CHIAREZZA

Gli interessi rappresentano il **"costo del denaro"**, ossia il compenso che il debitore deve pagare al creditore per l'uso di una somma di denaro. Esistono diverse tipologie di interessi, ognuna con regole specifiche:

- 1. Interessi legali.** Sono gli interessi previsti dalla legge, calcolati sulla base di un tasso percentuale fissato ogni anno dallo Stato. Questi interessi sono comuni in situazioni in cui le parti non abbiano concordato un tasso specifico.
- 2. Interessi convenzionali.** Questi sono determinati liberamente dalle parti contraenti, in base alla loro autonomia negoziale. Sono comuni nei prestiti bancari, come i mutui, dove il tasso d'interesse può essere superiore a quello legale, ma deve essere espressamente concordato per iscritto. Tuttavia, se il tasso è eccessivamente alto rispetto al tasso legale, si considera "usurario" e quindi vietato dalla legge.
- 3. Interessi moratori.** Questi interessi si applicano quando un debitore non adempie puntualmente al pagamento di un debito. Gli interessi moratori sono una forma di penalizzazione per il ritardo nel pagamento e un risarcimento per il creditore. Possono essere più elevati rispetto agli interessi legali, ma sono soggetti a limiti anti-usura. Questi interessi vengono calcolati secondo gli accordi tra le parti, rispettando i limiti stabiliti dalla legge, e si applicano solo in caso di inadempimento.

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Il tasso di interesse legale rappresenta l'importo stabilito dalla legge che il creditore ha diritto di ricevere dal debitore in caso di ritardo nel pagamento di somme di denaro in assenza di accordi specifici tra le parti. Gli interessi legali sono applicabili in due situazioni principali:

- quando il credito è **liquido**, ossia determinato nel suo importo;
- quando il credito è **esigibile**, ad esempio in caso di scadenza del pagamento.

Se una di queste due condizioni non è soddisfatta, ovvero se il credito non è né liquido né esigibile, il creditore non ha diritto a richiedere gli interessi legali, che maturano a partire dal momento in cui il credito diventa esigibile.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha facoltà di **aggiornare il tasso** di interesse legale annualmente in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a 12 mesi e al tasso di inflazione registrato nell'anno precedente. Nel caso in cui entro il **15 dicembre** non venga stabilita una nuova misura, il tasso di interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.

Per il 2025, il tasso è stato fissato al **2,0%**, segnando una diminuzione rispetto al 2,5% del 2024.

UTILIZZI DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Il tasso di interesse legale si applica in diverse situazioni specifiche, fra le quali citiamo:

- **Ritardi nei pagamenti.** Se un debitore non paga, il creditore ha diritto agli interessi legali sul capitale non saldato, a meno che non sia stato concordato un altro tasso.
- **Prestiti tra privati.** Gli interessi legali si applicano anche nei prestiti informali tra privati, come amici o parenti, se non è stato stabilito un tasso diverso.
- **Obbligazioni contrattuali.** In caso di inadempimento contrattuale, si applica il tasso legale se non è stato concordato un tasso differente.
- **Esecuzioni forzate.** Nelle esecuzioni forzate, se il giudice non specifica il tasso, si applica il tasso legale.
- **Ravvedimento operoso.** In ambito fiscale, il tasso legale è utilizzato per calcolare gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, ovvero per il pagamento tardivo delle imposte.

RISVOLTI FISCALI: RAVVEDIMENTO OPEROSO E RIMBORSI FISCALI

È fondamentale prestare attenzione al fatto che, per il calcolo degli interessi da **ravvedimento operoso**, bisogna applicare il tasso di interesse legale relativo **a ogni anno da regolarizzare**. A tal fine, può risultare utile consultare la tabella sottostante, che riporta tutte le variazioni storiche del tasso.

Data decorrenza	Interessi legali	Data decorrenza	Interessi legali
16 dicembre 1990	10,00%	1 Gennaio 2015	0,50%
1 Gennaio 1997	5,00%	1 Gennaio 2016	0,20%
1 Gennaio 1999	2,50%	1 Gennaio 2017	0,10%
1 Gennaio 2001	3,50%	1 Gennaio 2018	0,30%
1 Gennaio 2002	3,00%	1 Gennaio 2019	0,80%
1 Gennaio 2004	2,50%	1 Gennaio 2020	0,05%
1 Gennaio 2008	3,00%	1 Gennaio 2021	0,01%
1 Gennaio 2010	1,00%	1 Gennaio 2022	1,25%
1 Gennaio 2011	1,50%	1 Gennaio 2023	5,00%
1 Gennaio 2012	2,50%	1 Gennaio 2024	2,50%
1 Gennaio 2014	1,00%	1 Gennaio 2025	2,00%

Per i contribuenti che attendono **rimborsi fiscali**, il tasso di interesse legale stabilisce l'importo degli interessi maturati sulle somme dovute dall'erario.



SICUREZZA

PATENTE A CREDITI: NOTA INL SU REGIME SANZIONATORIO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9326/2024, ha fornito prime indicazioni in merito regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti.

L'articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. n. 19/2024), prevede, nei confronti di coloro che operano nei cantieri in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa – non diffidabile – pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

A tale riguardo l'Ispettorato precisa che il valore sul quale calcolare l'importo della sanzione non è quello riferito al complesso dei lavori ma quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed il relativo costo. Diversamente, nell'ipotesi in cui, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, il valore dei lavori non sia stato formalizzato ed indicato, nonché nel caso in cui il 10% del valore dei lavori sia inferiore alla soglia minima sanzionatoria, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento il limite minimo fissato per legge, ovvero 6.000 euro.

Ai fini della concreta determinazione della sanzione, l'Ispettorato precisa, inoltre, che trova applicazione l'articolo 16 della legge n. 689/1981, disposizione che consente il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo della sanzione prevista.

La nota, dopo aver precisato che la competenza all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è rimessa non solo all'Ispettorato ma anche alle ASL, ricorda, infine, che a seguito dell'accertamento della violazione, il personale ispettivo provvederà ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere ispezionato, informando gli stessi dell'impossibilità di operare all'interno di qualsiasi altro cantiere in assenza di patente o con una patente con meno di 15 crediti.

- Invitiamo le aziende associate che non si sono ancora attivate per la patente a crediti a consultare l'articolo dedicato sul nostro sito al link: **<https://artigiani.lecco.it/patente-a-crediti-prime-indicazioni-operative/>**
- Per il servizio di assistenza dedicato compilare il modulo presente al seguente link: **<https://artigiani.lecco.it/servizi-alle-imprese/sportello-casa/#appuntamento>**

ESPOSIZIONE A SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE: PUBBLICATO L'OPUSCOLO INAIL/FORMEDIL

L'Inail, in collaborazione con FORMEDIL, ha pubblicato un utile opuscolo dal titolo "L'esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile", in cui vengono presentati i dati di esposizione a silice cristallina e a polveri respirabili relativi alle mansioni tipiche dell'edilizia e dell'ingegneria civile.

Il documento si propone come strumento a supporto dei datori di lavoro per la riduzione del livello di rischio da inalazione di polve-

ri silicotigene in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 28 comma 3-ter). Il volume presenta i dati di esposizione personale a silice cristallina e a polveri respirabili misurati dall'Inail in Italia dal 2000 a oggi relativi alle mansioni che operano nei lavori di costruzione edile e di ingegneria civile, compresi i cantieri di scavo gallerie con tecniche tradizionali. In particolare, sono inclusi i dati di 1379 campioni, dei quali 541 rilevati in cantieri in galleria e 838 per le mansioni dell'edilizia civile. I dati di esposizione sono raccolti utilizzando la classificazione delle mansioni elaborata dall'Inail con specifico riferimento alla valutazione dell'esposizione a silice cristallina.

Per assicurare la protezione dei lavoratori dall'esposizione a silice, la valutazione iniziale dei rischi deve essere effettuata prima dell'avvio del cantiere e quindi i piani di sicurezza devono essere operativi prima che possano essere effettuate misurazioni dell'esposizione.

Fra i metodi e le possibili fonti di informazione che consentono una stima preliminare dell'esposizione, la norma UNI EN 689 elenca anche i risultati di misurazioni da processi di lavoro simili (banche dati, letteratura), il confronto con altri luoghi di lavoro, nella stessa impresa o in altre imprese, e la modellazione dell'esposizione.

Successivamente all'apertura del cantiere, la valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza potranno essere aggiornati effettuando anche specifiche misurazioni dell'esposizione.

L'opuscolo è disponibile al seguente link: <https://www.formedil.it/files/EsposizioneSiliceCristallinaRespirabile.pdf>

AMBIENTE

CONAI: DA LUGLIO 2025 VARIANO I CONTRIBUTI AMBIENTALI PER GLI IMBALLAGGI IN LEGNO, PLASTICA E VETRO E PER I COMPOSITI A BASE CARTA

Con un comunicato stampa CONAI ha informato delle variazioni dei contributi ambientali per l'anno 2025 a seguito delle valutazioni e approvazioni delle richieste di rimodulazione e delle relative motivazioni presentate dai consorzi per gli imballaggi in legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreva) e per quelli compositi a prevalenza carta. Tutte le variazioni decorreranno dal 1 luglio 2025, con un secondo aumento previsto per il contributo ambientale vetro a partire dal 1° gennaio 2026. Si riportano di seguito i principali dettagli.



Imballaggi in carta

Si amplia il progetto di diversificazione per gli imballaggi in carta, al fine di migliorare l'efficacia del riciclo di imballaggi complessi. Allo stesso tempo si introduce un'importante scontistica per gli imballaggi compositi diversi da quelli per liquidi sottoposti a prova di laboratorio condotta secondo la norma UNI 11743:2019 e per cui è stato valutato il livello di riciclabilità secondo il sistema di valutazione Aticelca® 501[1]. Dalle sei attuali si passa a otto fasce per gli imballaggi in carta. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa:

Fascia contributiva	CAC	Valore CAC complessivo	
		attuale (€/t)	da luglio 2025 (€/t)
Fascia 1 – Monomateriale	Base	65,00	65,00
Fascia 2 – Compositi tipo A (peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo)	Base	65,00	65,00
Fascia 3.1 – Compositi tipo B1 (peso della componente carta è compreso tra l'80% e il 90% del peso dell'imballaggio CERTIFICATI B Aticelca® 501)	Base + Extra CAC tipo B1	65,00	65,00 + 10,00
Fascia 3.2 – Compositi tipo B2 (peso della componente carta è compreso tra l'80% e il 90% del peso dell'imballaggio NON CERTIFICATI)	Base + Extra CAC tipo B2	65,00	65,00 + 25,00
Fascia 4 – CPL (Contenitori per liquidi)	Base + Extra CAC CPL	65,00 + 20,00	65,00 + 70,00
Fascia 5.1 – Compositi tipo C1 (peso della componente carta compreso fra il 60% e l'80% del totale CERTIFICATI C Aticelca® 501)	Base + Extra CAC tipo C1	65,00 + 110,00	65,00 + 65,00
Fascia 5.2 – Compositi tipo C2 (componente carta compreso fra il 60% e l'80% del totale NON CERTIFICATI)	Base + Extra CAC tipo C2	65,00 + 110,00	65,00 + 110,00
Fascia 6 – Compositi tipo D (peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell'imballaggio oppure non è esplicitato).	Base + Extra CAC tipo D	65,00 + 240,00	65,00 + 240,00

Gli imballaggi in legno

È stato deliberato un aumento del contributo ambientale da 7 €/tonnellata a 9 €/tonnellata per gli imballaggi in legno, al fine di garantire l'equilibrio finanziario e patrimoniale del consorzio Rilegno.

Gli imballaggi in plastica

L'imprevedibile aumento dei volumi di rifiuti gestiti dal consorzio in tutto il 2024 ha reso necessaria una rimodulazione del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica.

Anche per l'anno 2025 restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia. Per sei fasce si registra un aumento e per tre una lieve diminuzione che è espressione del deficit di catena (saldo tra costi ed eventuali ricavi da cessione a riciclo), sempre a partire dal 1° luglio 2025.

- Per la fascia **A1.1** il CAC passerà da 24,00 €/tonnellata a **40,00 €/tonnellata**.
- Per la fascia **A1.2**, da 90,00 €/tonnellata a **87,00 €/tonnellata**.
- Per la **A2**, da 220,00 €/tonnellata a **258,00 €/tonnellata**.
- Per la **B1.1**, da 224,00 €/tonnellata a **219,00 €/tonnellata**.
- Per la **B1.2***, da 233,00 €/tonnellata a **228,00 €/tonnellata**.
- Per la **B2.1**, da 441,00 €/tonnellata a **611,00 €/tonnellata**.
- Per la **B2.2**, da 589,00 €/tonnellata a **724,00 €/tonnellata**.
- Per la **B2.3**, da 650,00 €/tonnellata a **785,00 €/tonnellata**.
- Per la **C**, infine, da 655,00 €/tonnellata a **790,00 €/tonnellata**.

***Ulteriori novità riguardanti l'adeguamento del Regolamento aste Corepla per le bottiglie in PET (fascia B1.2)**

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.lgs. 196/2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/904 (la cosiddetta Direttiva SUP), a partire dal 2025, le bottiglie in PET per bevande dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale. I Sistemi EPR competenti (fra cui Corepla), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di plastica riciclata, assicureranno il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori di bottiglie per bevande, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

Per i contenuti dell'informazione: www.corepla.it/news/adeguamento-del-regolamento-aste-corepla/

Gli imballaggi in vetro

Il contributo ambientale per il vetro passerà da 15 €/tonnellata a 35 €/tonnellata da luglio 2025 e a 40€/tonnellata dal 1° gennaio 2026. L'intervento mira a garantire un livello patrimoniale minimo per sostenere le attività operative e di riciclo. Il consorzio Coreve ha infatti segnalato una continua diminuzione dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali, aggravata da un calo dei prezzi medi d'asta.

Le procedure semplificate per l'import

Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.

Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dai 98,00 euro/tonnellata a 114,00 €/tonnellata dal 1° luglio 2025.

Con la medesima decorrenza l'aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passerà per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%.



I contributi forfettari/aliquote saranno quindi i seguenti:

Procedura	Attuale	Da 1° luglio 2025
Forfettaria "per tara" – €/tonnellata	98,00	114,00
Semplificata "a valore" (prodotti alimentari) %	0,15	0,17
Semplificata "a valore" (prodotti NON alimentari) %	0,08	0,09

I nuovi valori delle altre procedure semplificate saranno a breve disponibili sul sito CONAI.

Per domande e chiarimenti è a disposizione il numero verde 800337799 e la casella email infocontributo@conai.org.

TRASPORTO RIFIUTI, RENTRI: DAL 15 DICEMBRE 2024 SCATTA L'OBLIGO D'ISCRIZIONE

Dal 15 dicembre 2024 è scattato l'obbligo di iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) per le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti.

Le imprese di autotrasporto di rifiuti – oltre ai vettori anche i produttori di rifiuti speciali con oltre 50 dipendenti e i titolari degli impianti di destinazione finale – potranno iscriversi entro un periodo di sessanta giorni, dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025, in via telematica, accendendo al portale www.Rentri.gov.it, inserendo i propri dati aziendali e autorizzativi e perfezionando la pratica con il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale, mediante versamento on line con PagoPA.

Dal 13 febbraio 2025, le imprese di autotrasporto dovranno iniziare a gestire in modalità digitale il proprio registro di carico e scarico dei rifiuti, in altre parole la documentazione cartacea gradualmente sarà eliminata e i dati relativi al trasporto dei rifiuti saranno trasmessi elettronicamente al RENTRI, anche se il Formulário di Identificazione del Rifiuto (FIR) rimarrà temporaneamente, almeno per un altro anno, in formato cartaceo.

In questo periodo di adeguamento, tutti i dati relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere trasmessi al sistema RENTRI con una cadenza mensile, e dal 13 febbraio 2026 dovranno essere trasmessi al sistema RENTRI anche i FIR relativi ai rifiuti pericolosi al fine di un controllo più accurato dei flussi di questi particolari rifiuti. Questa fase di iscrizione al sistema RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 riguarda tutte le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5 e 8.

QUESTO INDIPENDENTEMENTE CHE SIANO AUTOTRASPORTATORI PER CONTO TERZI PROFESSIONISTI O SIANO ALTRE IMPRESE CON VEICOLI IN CONTO PROPRIO.

L'iscrizione al RENTRI, ed il permanere dell'iscrizione, comporterà per le imprese dei costi annuali. Ogni impresa è tenuta a versare 100 euro per il primo anno e 60 euro per gli anni successivi. Tali pagamenti sono destinati a coprire le spese di gestione del registro e per sostenere l'intero sistema di digitalizzazione del settore.

La transizione verso il RENTRI è pensata come una evoluzione nella gestione dei rifiuti in Italia che consentirà una maggiore trasparenza e

controllo più efficace, contribuendo a valorizzare le imprese che hanno sempre operato nella piena legalità, ma sarà solamente il tempo, una volta avviato questo processo a dimostrarne l'efficacia.

LECCO: NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

Dal 17 dicembre è aperto al pubblico il nuovo centro di raccolta rifiuti di **via Toscanini**, nei pressi della rotonda di via Don Ticozzi (in zona Bione), a poche centinaia di metri di distanza dal centro di via Buozi che è stato definitivamente chiuso. Invariati gli orari di apertura: per le utenze non domestiche l'accesso è dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.30. L'ingresso è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura. Le utenze non domestiche (purché rientranti nell'elenco dell'all. L-Quinquies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) potranno accedere al centro di raccolta utilizzando un apposito Qr Code identificativo.

Al momento dell'accesso al Centro di Raccolta, il sistema di lettura targhe al varco di ingresso verificherà l'autorizzazione del mezzo utilizzato al trasporto dei rifiuti e la relativa iscrizione dell'azienda all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dalla normativa nazionale.



L'accesso al centro di raccolta da parte delle utenze non domestiche è consentito esclusivamente ai mezzi comunicati e regolarmente autorizzati dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Non è consentito l'accesso con mezzi differenti.

Come ottenere il QR identificativo (solo utenze non domestiche/ditte)

Le utenze non domestiche che già lo possiedono, purché rispettino tutti i requisiti previsti per l'accesso al centro di raccolta, potranno utilizzare il medesimo Qr Code impiegato per il ritiro dei sacchi dai distributori automatici. In alternativa, è possibile richiedere il rilascio del Qr Code compilando l'apposito form online sul sito internet di Silea.

REGOLAMENTO UE 2023/1115 (EUDR) CONTRO LA DEFORESTAZIONE E IL DEGRADO FORESTALE: IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA LA PROROGA DI 12 MESI DELL'APPLICAZIONE

Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea di rinvio di un anno dell'applicazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro deforestazione e degrado forestale, al fine di permettere agli operatori di aderire al Regolamento senza problemi operativi.



La richiesta di proroga era stata chiesta a gran voce da Confartigianato e dalle altre associazioni di categoria, in considerazione della difficoltà per le imprese di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Regolamento.

Le micro e piccole imprese dovranno rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento a partire dal 30 giugno 2026, mentre le grandi aziende a partire dal 30 dicembre 2025.

Il Parlamento ha modificato altresì il testo, creando una nuova categoria di Paesi che non presentano "alcun rischio" di deforestazione, in aggiunta alle tre categorie esistenti di Paesi a "basso", "standard" e "alto" rischio. I Paesi classificati come "senza rischio", ovvero quelli con una superficie forestale stabile o in aumento, sarebbero soggetti a requisiti significativamente meno stringenti, data la presenza di un rischio di deforestazione trascurabile o inesistente.

Inoltre, si segnala che la Commissione Europea ha emanato un documento di orientamento sul Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, al fine di agevolare l'attuazione armonizzata dello stesso e fungere da guida per gli operatori e i commercianti interessati. Il documento chiarisce, in particolare, alcune definizioni del regolamento:

IMMISSIONE SUL MERCATO (art. 2, punto 16 reg. 2023/1115)

Una materia prima interessata o un prodotto interessato sono «immessi sul mercato» se sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione per la prima volta.

Sono quindi escluse le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono già stati immessi sul mercato dell'Unione. Il concetto di «immissione sul mercato» si riferisce alle singole materie prime interessate o ai singoli prodotti interessati, e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stata fabbricata una singola unità o una serie. Quindi, l'immissione sul mercato dovrebbe configurarsi quanto un operatore mette a un prodotto interessato a disposizione sul mercato dell'Unione:

1. per la distribuzione, il consumo o l'uso
2. per la prima volta e
3. nel corso della sua attività commerciale.

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO (art. 2, punto 18)

La messa a disposizione sul mercato dovrebbe configurarsi quando un commerciante fornisce un prodotto interessato sul mercato dell'Unione:

1. per la distribuzione, il consumo o l'uso, e
2. nel corso della sua attività commerciale.



OPERATORE (art. 2, punto 15)

Si intende per operatore la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta. Al fine di consentire un'identificazione coerente degli operatori è necessario distinguere i ruoli in base alle modalità di immissione dei rispettivi prodotti interessati sul mercato dell'Unione, che variano a seconda che siano prodotti all'interno o all'esterno dell'UE. Il documento di orientamento analizza ulteriori disposizioni:

- le definizioni di esportazione;
- la dovuta diligenza e la definizione di rischio trascurabile;
- il concetto di complessità della catena di approvvigionamento;
- la gamma dei prodotti interessati, chiarendo con esempi e domande pratiche la casistica relativa ad imballaggi e materiali da imballaggio e rifiuti e prodotti recuperati;
- i prodotti composti;
- il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi nella valutazione del rischio e nell'attenuazione del rischio.

L'Allegato I – recante le modalità di applicazione in pratica delle interpretazioni di «immissione sul mercato», «messa a disposizione sul mercato» ed «esportazione» – delinea gli scenari che illustrano:

- gli obblighi cui sono soggetti gli operatori e i commercianti PMI e non PMI all'atto dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o dell'esportazione dal mercato dell'Unione, dei prodotti interessati.
- le modifiche degli obblighi per gli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento (articolo 4, paragrafo 8 Reg. UE) e per gli operatori e i commercianti non PMI (articolo 4, paragrafo 9 Reg. UE).

L'Allegato II reca esempi di obblighi di informazione e di dovuta diligenza per i prodotti composti di cui all'Allegato I dell'EUDR.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3084 SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI BASE CONTRO DEFORESTAZIONE E DEGRADO FORESTALE (REG. (UE) 2023/1115 EUDR)

La Commissione Europea ha pubblicato il 6 dicembre il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del Regolamento di base (Reg. (UE) 2023/1115 – cosiddetto EUDR – contro la deforestazione e il degrado forestale). Il regolamento stabilisce le norme sul funzionamento del sistema di informazione, vale a dire riguardo il processo di presentazione elettronica delle dichiarazioni di dovuta diligenza sul portale dedicato: Deforestation Due Diligence Registry.

La Commissione Europea ha, inoltre, accolto con favore l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta di ritardare di 12 mesi l'avvio del Regolamento EUDR. L'accordo provvisorio dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento nella prossima sessione plenaria del 16-19 dicembre 2024, a cui dovrà seguire l'adozione del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE prima della fine dell'anno.

Si ricorda che, in base al rinvio, le **micro e piccole** imprese dovranno rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento a partire dal **30 giugno 2026**, mentre le **grandi** aziende a partire dal **30 dicembre 2025**.



RAEE – ABROGAZIONE DELLA CATEGORIA 3BIS DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14 novembre 2024, n. 166, recante la conversione con modificazioni del DL “Salva infrazioni”, si ritiene opportuno segnalare le rilevanti novità normative relative alla **gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** ed in particolare sulla **categoria 3bis**.

Si riporta di seguito quanto disposto ai commi 7 e 10 dell'art.14 bis, del suddetto provvedimento:

- “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” (comma 7);
- “I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati” (comma 10).

Ai sensi del combinato disposto dei suddetti commi 7 e 10, pertanto, la **categoria 3-bis dell'Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata**.

In accordo con tale previsione, il Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha avviato le seguenti attività necessarie per l'applicazione operativa del disposto normativo:

- inserimento di un blocco informatico preventivo di tutte le istanze (iscrizione/variazione/rinnovo) relative alla sola categoria 3bis sul sistema AGEST;
- invio di una comunicazione PEC a tutte le imprese attualmente iscritte alla categoria 3bis (circa 11.500) per informarle dell'avvenuta abrogazione e della successiva cancellazione d'ufficio dall'Albo nazionale gestori ambientali con decorrenza 15 novembre 2024, per la sola categoria interessata dalla riforma.

Per quanto concerne le istanze di iscrizione/variazione/rinnovo attualmente in corso, le stesse saranno archiviate nella prima riunione utile delle competenti Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali. Seguirà Delibera del Comitato Nazionale dedicata all'abrogazione della categoria 3-bis.

AREA CASA

CIRCOLARE N. 19631 DEL CNVVF IN MERITO ALL'ESAME DI QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DEI PRESIDII ANTINCENDIO

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Ministero dell'Interno ha elaborato la Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 che illustra alcune prime istruzioni operative ed interpretative in merito al decreto ministeriale del 13 settembre 2024, che ha aggiornato il quadro normativo per la manutenzione dei presidi antincendio. L'obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori è stato prorogato

al 25 settembre 2025, per consentire una costituzione uniforme, sul territorio nazionale, delle sedi d'esame ed il completamento della digitalizzazione delle procedure d'iscrizione. Di seguito un riassunto dei punti principali della Circolare in oggetto:

1. Presentazione della domanda di ammissione all'esame:

L'intero iter per la gestione della domanda va effettuato, dalla persona che intende qualificarsi, unicamente a mezzo autenticazione digitale, con SPID/CIE, compilando un modulo in rete, specificando per quale o quali presidi antincendio il soggetto intenda appunto qualificarsi. Il soggetto dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d'esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se egli/ella ricade nel caso d'esame 1 oppure 2, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa. Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA. Si precisa, peraltro, che il soggetto che intende qualificarsi può delegare, per le attività suddette, altra persona fisica; tale possibilità è stata, peraltro, resa disponibile su espressa richiesta della Confederazione.

2. Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT):

In premessa, si ricorda che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025. Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell'esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1. In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un Nulla Osta Transitorio, NOT, che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione. Se, invece, la documentazione è incompleta, errata o del tutto mancante, la persona, od il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.

3. Criteri di esame aggiornati:

L'esame mira a verificare il possesso di conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio prescelto; sono possibili due modalità, alternative, di esame:

- **Caso esame 1:** esame <<completo>> con prova scritta, orale e pratica, a seguito di corso di formazione; è ammessa (ma NON obbligatoria per l'esaminando) l'allegazione e validazione, ai fini dell'acquisizione di eventuali crediti formativi, del Curriculum Vitae della persona.



- **Caso esame 2:** esame <<ridotto>>, orale + pratico, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre obbligatorio allegare il proprio Curriculum Vitae.

Entrambi i casi prevedono valutazioni basate su punteggi per ogni prova, oltre che sul Curriculum Vitae della persona che si intende qualificare. Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di “sbarramento”, al superamento delle quali la persona s’intende qualificata per un dato presidio.

Nel caso 1 la soglia è 70/100; nel caso 2 essa è 50/100. Il CV viene valutato, al massimo, 10 punti, in ambedue i casi di esame.

La prova scritta del caso 1 vale massimo 20 punti. In ambedue le modalità d’esame, infine, la prova orale vale massimo 20 punti, mentre quella pratica massimo 50 punti.

I respinti all’esame “semplificato” potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, per la terza volta, un esame completo, “caso 1”, previo corso di formazione obbligatorio.

4. Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (titolo di “attestazione di idoneità tecnica”) prima del 1° settembre 2021

In questo caso, di diritto, il CV viene validato con 10 punti mentre l’attestato di fine corso garantisce l’acquisizione “automatica” di 5 punti.

5. Aggiornamento delle tariffe:

Gli importi richiesti per le valutazioni dei requisiti, attività a cura delle Direzioni provinciali del C.N. dei VV.F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi integrare il pagamento. Infine, si precisa come l’attestato di qualifica abbia una durata di 5 anni, al termine dei quali è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento, di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.

Sul mantenimento della qualifica verranno fornite ulteriori istruzioni operative ufficiali da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle prossime settimane; tuttavia, la Circolare in oggetto precisa come la durata delle stesse dovrà essere non inferiore alla metà del monte ore del corso <<caso 1>> per lo specifico presidio antincendio.

6. Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae delle persone che intendono qualificarsi:

Parametro	Punteggio	Valore massimo del parametro
Esperienza pregressa*	1 punto per ogni anno di esperienza pregressa	10 punti
	2 punti bonus se il candidato è investito da almeno 3 anni della carica di Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/2008	2 punti
Titolo di studio (tecnico o professionale)**	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	3 punti
	Laurea triennale	
	Laurea magistrale	
Corsi e aggiornamenti inerenti alla specializzazione richiesta***	1 punto	5 punti
	2 punti	
Punteggio massimo totalizzabile ****		10 punti

* Viene valutata l’esperienza pregressa attinente al presidio antincendio oggetto d’esame.

** I titoli di studio non sono cumulabili.

*** È escluso il corso di formazione D.M. 1/09/2021 per l’ammissione all’esame per i candidati del CASO 1

**** Si precisa che il punteggio massimo ottenibile è pari a 10 punti



Come si può evincere dalla Tabella, viene ora valorizzata sia l’esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di tre anni e massimo di dieci), ma anche - e questa è la novità più rilevante, ottenuta da Confartigianato Impianti - l’eventuale possesso, da parte delle persone che intendano sostenere l’esame, dei requisiti previsti per la figura di Responsabile Tecnico secondo il decreto ministeriale 37/2008, purché con “lettera” attinente al presidio.

Al di là del valore attribuito alla qualifica di RT, ai fini dell’esame, infatti, è finalmente stato riconosciuto ufficialmente, dal Corpo nazionale dei VV. Fuoco, dopo alcuni anni dall’emanazione del decreto “controlli”, il concetto che chi è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione d’impianti tecnologici (in relazione agli specifici presidi antincendio) opera in modo sicuro e conforme alla regola dell’arte e quindi deve essere “facilitato” ai fini dell’esame di qualificazione.

Si tratta quindi d’una importante “vittoria” di natura sindacale per il comparto Impianti.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO: INDICAZIONI SU RAGGIUNGIMENTO SAL

Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 del 12 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il valore dei materiali presenti “a piè d’opera” nel calcolo del **limite del 30 per cento** previsto in materia di **cessione del credito** e di **sconto in fattura** in luogo delle detrazioni fiscali.

Il quesito fa riferimento all’articolo 121, comma I-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 secondo cui gli **stati di avanzamento dei lavori** non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

A tal riguardo, secondo il MEF, ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento richiesto, nella nozione di SAL è possibile includere solo le prestazioni effettivamente eseguite in cantiere. Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto «Asseverazioni» (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori «realizzati».

DECENNALE EDILCASSA VENETO, CRESTINI: “SERVE UNA LEGGE DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE”

Grande partecipazione venerdì 15 novembre a Villa Braidà, a Mogliana Veneto, dove Edilcassa Veneto, la Cassa Edile artigiana veneta ha festeggiato con l’evento “La bilateralità artigiana in Veneto per l’edilizia del futuro” il suo decennale di costituzione, dopo la fusione delle preesistenti CEAV e CEVA, avvenuta nel 2014.



Nel suo saluto iniziale, il presidente di Edilcassa Veneto Giovanni Lovato, nonché Vicepresidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia, ha evidenziato l'importanza della fusione avvenuta dieci anni fa, definendola "un passo lungimirante, che ha permesso di ottimizzare le risorse e di migliorare le prestazioni offerte, grazie a un dialogo costruttivo tra le parti datoriali e sindacali per raggiungere obiettivi comuni. Oggi siamo chiamati a modernizzare l'edilizia perché si adatti a cambiamenti, come la **Direttiva Case Green** o affronti criticità come la carenza di manodopera, garantendo al contempo sicurezza e legalità in un contesto in cui, purtroppo, ci sono tentativi di delegittimare le casse edili". A seguire è intervenuto anche il **Presidente di ANAEPA-Confartigianato Edilizia Stefano Crestini**:

"Il mondo artigiano sta cambiando profondamente e le imprese non stanno diminuendo, ma stanno evolvendo, con un aumento del numero di dipendenti e con l'acquisizione di competenze e professionalità da aziende che purtroppo hanno chiuso".

Guardando al futuro, Crestini ha lanciato un appello: *"Occorre evitare che i fondi europei dell'edilizia vadano dispersi tra imprese improvvisate: in questo contesto serve una legge di accesso alla professione basata sul possesso di precisi requisiti".*

Infine, Crestini ha richiamato l'attenzione sul nuovo contratto in fase rinnovo: *"Oltre agli adeguamenti salariali, sarà fondamentale promuovere regole chiare, favorire condizioni di lavoro migliori e distinguere le imprese in regola da quelle irregolari. Solo così possiamo rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori e costruire un settore più qualificato e attrattivo per i giovani".*

TRASPORTI

DIVIETI CIRCOLAZIONE: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEI DIVIETI PER I MEZZI PESANTI PER L'ANNO 2025

Sul nostro sito nell'articolo dedicato si rende disponibile l'annuale decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione stradale fuori da centri abitati per l'anno 2025, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate (Decreto MIT n. 314 del 12/12/2024).

TACHIGRAFO: LA MANCATA REVISIONE BIENNALE NON COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE E LA DECURTAZIONI PUNTI

A seguito delle richieste di chiarimento avanzate nelle scorse settimane da Confartigianato Trasporti, il Ministero dell'Interno ha definitivamente chiarito che la sanzione per circolare con un apparecchio di registrazione privo di revisione non può essere contenuta nell'art. 179 del Codice della Strada, che può anche comportare la sanzione accessoria della sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti dalla CQC, ma sarà applicata quella molto più tenue di 52 euro, presente nell'art. 19 della legge 727 del 1978.

Se non si effettua la revisione biennale del tachigrafo, fino ad oggi si veniva puniti sulla base delle norme in materia contenute nell'art.179

del Codice della Strada. Quello che al secondo comma prevede che chiunque circola con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che supera i 3.000 euro e che in più comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.

Secondo l'interpretazione avanzata per la mancata revisione biennale del dispositivo avrebbe dovuto essere richiamato più correttamente l'art.19 della legge 727/1978. Ricordiamo che questa legge era stata emanata in attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 – e successive modificazioni e integrazioni – che istituiva appunto il dispositivo di rilevamento delle attività del conducente.

Il Ministero, con nota in commento del 29 novembre 2024, ha riconosciuto tale impostazione precisando che: "L'impianto normativo vigente non prevede una sanzione specifica per l'ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. E nemmeno la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme UE trova corrispondente attuazione nell'ordinamento nazionale".

Il Ministero definitivamente conferma che «qualora un veicolo all'atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dall'art.19 della legge 727/1978». Tale sanzione consta di una multa da 52 euro (senza punti o sanzioni accessorie).

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE – TRASPORTO PASSEGGERI

Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 280 del 29 novembre 2024) la Legge 25 novembre 2024, n. 177 "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Il provvedimento – che entrerà in vigore a decorrere dal 14 dicembre 2024 – introduce una serie di disposizioni tese a migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i rischi di incidente e incentivare comportamenti responsabili alla guida.

Nel corso dell'esame Parlamentare, Confartigianato è intervenuta in audizione e promosso la presentazione di alcune proposte emendative: tra queste, è stata approvata e inserita nel testo finale (all'articolo



9 - Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone) quella relativa all'abbassamento dell'età per il conseguimento delle patenti abilitative necessarie al trasporto di passeggeri, che uniforma le età alle norme previste per il trasporto delle merci, per consentire il ricambio generazionale nel settore dei trasporti. Di seguito, si riporta il testo integrale dell'articolo 9:

Art. 9 Disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
- alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame»;
- alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».

ASSEMBLEA NAZIONALE 2024: IL MINISTRO MATTEO SALVINI ALL'EVENTO CONFARTIGIANATO TRASPORTI "IN VIAGGIO NELLE TRANSIZIONI"

Sabato 23 novembre si è tenuta a Roma l'Assemblea Nazionale 2024 di Confartigianato Trasporti. **'In viaggio nelle transizioni'** è il titolo evocativo scelto per analizzare lo scenario in cui sono impegnate ad operare le imprese di trasporto e logistica, "immersi" nelle sfide influenzate dalle transizioni ecologica, digitale e di mercato.

Confartigianato Trasporti è, da tempo, impegnata a guidare e sensibilizzare migliaia di piccole e medie imprese associate in questa rivoluzione ed intende porre al centro della propria attività di rappresentanza di interessi la necessità di costruire quelle condizioni di contesto che consentano alle imprese di poter essere competitive, sostenibili e funzionali alle esigenze del mercato.

All'evento sono intervenuti il **Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini**, per testimoniare l'attenzione del Governo verso le tematiche cruciali



per le imprese di autotrasporto indicate dal **Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani**.

All'Assemblea hanno preso parte rappresentanti del Parlamento, esperti e big player del mondo dei trasporti nel confronto condotto da Massimo De Donato, giornalista di Radio24.

I lavori sono stati aperti da **Sergio Lo Monte**, Segretario Nazionale di Confartigianato Trasporti, e dal saluto del Presidente di Confartigianato **Marco Granelli**. A seguire gli interventi dell'**On. Salvatore Deidda**, Presidente dell'IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, dell'**On. Massimo Milani**, Segretario dell'VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, di **Anna Roscio**, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, di **Augusto Bianchini**, Professore al Dipartimento Ingegneria industriale dell'Università di Bologna, di **Alessandro Moretti**, Head of Cards ENILIVE, e di **Fabrizio Buffa**, responsabile veicoli medi e pesanti di Iveco Italia.

CHIARIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO PER IL FOGLIO DI SERVIZIO ELETTRONICO (FDSE): CIRCOLARE MIT

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la Circolare "chiarimenti sulle modalità di funzionamento sistema informatico per la compilazione e gestione del foglio di servizio elettronico" (di cui al decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024). Il documento chiarisce, in particolare:

- **Accesso e sezioni FDSE – (tramite portale dell'Automobilista, Portale del Trasporto o tramite App mobile: SPID, CIE o credenziali istituzionali)**

Per i vettori NCC è consentito solo a seguito di iscrizione nel Registro Elettronico NCC TAXI (RENT- di cui al Decreto 2 luglio 2024, n. 203). Per i conducenti, i dipendenti e i collaboratori del vettore NCC, l'accesso è consentito solo a seguito dell'abilitazione di tali soggetti da parte del vettore NCC, attraverso l'inserimento all'interno del RENT del codice fiscale dei medesimi soggetti. L'accesso - consentito per ciascun soggetto attraverso un unico dispositivo per sessione - avviene tramite la sezione "Gestione Taxi NCC" nel quale sono disponibili i seguenti sistemi:

- **RENT**
- **FDSE:** suddiviso, in "creazione e gestione FDSE" e "consultazione FDSE"

- **Trasmissione dati richiesti e gestione FDSE**

Il FDSE acquisisce dal RENT i dati di cui all'Allegato I del decreto 226/2024 e i soggetti che accedono possono selezionare la compilazione dei Modelli (A, B, C) per ciascun servizio reso: una volta selezionato il modello, il sistema genera una bozza (a cui verrà attribuito un codice identificativo univoco) che dovrà essere compilata con i dati di cui agli Allegati 2 e 3 del decreto. I soggetti abilitati possono modificare, cancellare e/o validare i dati contenuti nella bozza.



AUTOTRASPORTO: IL MIT REVISIONA E AGGIORNA I VALORI INDICATIVI DEI COSTI DI ESERCIZIO A DICEMBRE 2024

Come anticipato nell'incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione Maria Teresa Di Matteo in cui era stato annunciato lo studio, sono stati finalmente pubblicati sul portale del MIT i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a DICEMBRE 2024, revisionati sulla base della nuova metodologia individuata nello studio, riportata nel documento allegato al decreto.

La Divisione 7 della DG per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, procederà agli aggiornamenti trimestrali utilizzando la dashboard predisposta sulla base dei criteri individuati.

PIANO NEVE 2024/2025: AL VIA IL PIANO DI ANAS PER LA STAGIONE INVERNALE

Si è avviato lo scorso 15 novembre e fino al 15 aprile 2025 il nuovo Piano Neve su tutta la rete stradale e autostradale di competenza dell'Anas per fronteggiare le criticità stradali in condizioni meteorologiche avverse. Tra le misure previste dal provvedimento, emanato in base alle norme del Codice della Strada, l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo e la prescrizione, attraverso ordinanze, di limitazioni al traffico in caso di meteo avverso.

Anas invita tutti coloro che si metteranno in viaggio a controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi sulle condizioni meteo attese e a fare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.

TRAFORO MONTE BIANCO: RIAPERTURA AL TRAFFICO DAL 16 DICEMBRE

Dopo 15 settimane di chiusura totale per lavori di manutenzione straordinaria, dal 16 dicembre 2024 ha riaperto il Traforo del Monte Bianco.



FIERE

ARTISANAL EVOLUTION 2025 MILANO - MODA UOMO E DONNA

Confartigianato ha organizzato la partecipazione delle imprese associate all'edizione di **ARTISANAL EVOLUTION** in programma dal **17 gennaio al 7 febbraio 2025** con l'obiettivo di promuovere l'inserimento di nuove imprese artigiane negli showroom milanesi aderenti al progetto. L'evento si inserisce nel più ampio Progetto di valorizzazione della Fashion Week milanese, che Confartigianato, tramite Confexport e con il supporto di **ICE-Agenzia**, realizza annualmente per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese del Sistema Confartigianato alle settimane della moda e alle campagne vendita organizzate dagli showroom associati a **Camera Showroom Milano (CSM)**.

ARTISANAL EVOLUTION è un concept ideato da Camera Showroom Milano per Confartigianato, con l'obiettivo di valorizzare le produzioni di eccellenza delle micro e piccole imprese artigiane associate. Durante le campagne vendita uomo e donna di Milano, questo format offre una straordinaria opportunità di visibilità a realtà produttive di alto livello che, di norma, non avrebbero accesso ai principali showroom milanesi. Grazie al supporto di ICE-Agenzia, il progetto prevede anche l'organizzazione di incoming di buyer esteri provenienti da vari Paesi. Questi buyer visiteranno gli showroom durante l'intera durata della Fashion Week, offrendo alle imprese un'importante occasione per entrare in contatto con mercati internazionali.

ARTISANAL EVOLUTION rappresenta un'occasione unica per entrare nel cuore della Fashion Week milanese e proiettare il valore artigiano del Made in Italy su scala internazionale.

ARTISANAL EVOLUTION

SALONE WHITE 2025 - MODA

Nell'ambito della partnership con **White** e **ICE-Agenzia**, è prevista un'agevolazione per le imprese associate di Confartigianato categoria Moda interessate a partecipare al **Salone White Contemporary**, nelle due edizioni **Donna** di febbraio (**27 febbraio - 2 marzo 2025**) e settembre e a **WHITE RESORT** (**21-23 giugno 2025**) che si terrà in concomitanza con la Milano Fashion Week Uomo e sarà dedicato al beachwear e all'abbigliamento prettamente estivo, con un brand mix di alto livello focalizzato sulla qualità e creatività dei prodotti, sulla sostenibilità dei processi produttivi e sulle tendenze di stagionalità del segmento moda.

Confartigianato per il tramite di Confexport, offrirà alle sole imprese associate uno sconto sulla prima metratura (10,50 mq) dello spazio espositivo e sulla quota di iscrizione al Salone White.

L'ammissione all'agevolazione è limitata ad un numero massimo di 25



imprese all'edizione di febbraio, 20 imprese all'edizione di settembre e 5 imprese all'edizione di giugno 2025 e seguirà un ordine cronologico e di equilibrio di rappresentanza territoriale.

MILANO FASHION & JEWELS 2025

Nell'ambito della partnership tra Confartigianato Imprese e Milano **Fashion&Jewels**, evento fieristico internazionale dedicato a gioielli, accessori moda e abbigliamento, le imprese associate potranno usufruire di un'interessante opportunità per il 2025 per la partecipazione individuale o collettiva.

La MILANO FASHION & JEWELS si terrà a **Fiera Milano (Rho)**, padiglioni 6 (Jewels), 7 (MFJ Delivery) e 10 (Fashion)

da sabato 22 a martedì 25 febbraio 2025. Parteciperanno più di 650 brand e un pubblico selezionato di retailer (gioiellerie, boutique, negozi online), distributori e buyer internazionali grazie al programma di incoming con il supporto di ICE.



SFILATA DI MODA "È DI SCENA L'ALTA SARTORIA" MILANO

Nell'ambito della Partnership di Confartigianato con **Camera Showroom Milano (CSM)** ha organizzato la partecipazione delle imprese di alta sartoria donna del Sistema Confartigianato, al nuovo evento **"È DI SCENA L'ALTA SARTORIA!"** una sfilata collettiva di brand di alta sartoria DONNA che si svolgerà a Milano durante la settimana della moda **lunedì 20 gennaio 2025.**

Questo nuovo progetto è finalizzato a dare visibilità, supporto e comunicazione, grazie alla realizzazione di contenuti foto e video durante lo svolgersi della sfilata collettiva, alle aziende artigiane specializzate nell'alta sartoria donna.



L'iniziativa si inserisce all'interno di un progetto più ampio volto alla valorizzazione della Fashion Week milanese, che Confartigianato, attraverso Confexport, realizza ogni anno con il supporto di ICE-Agenzia. L'obiettivo è favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese del Sistema Confartigianato alle settimane della moda di Milano. Il progetto, ideato da Camera Showroom Milano, si affianca così ai due consolidati e apprezzati progetti ARTISANAL EVOLUTION e CSM MEETS SUSTAINABILITY. Il valore aggiunto dato dal progetto supportato da ICE-Agenzia è l'organizzazione di incoming di buyer esteri provenienti da vari paesi del mondo che potranno presenziare alla sfilata collettiva.

FIERA INTERIOR LIFESTYLE TOKYO 2025

ICE, in collaborazione con **Confartigianato**, ha organizzato la partecipazione collettiva delle aziende italiane del settore interior design e complementi d'arredo alla **33ª edizione** della fiera **INTERIOR LIFESTYLE**, che si terrà a **Tokyo dal 18 al 20 giugno 2025.**



Questo evento rappresenta la principale vetrina giapponese dedicata al mondo dell'arredamento e del design d'interni.

Riservata esclusivamente agli operatori del settore, è un appuntamento di riferimento per gli importatori giapponesi di prodotti di fascia alta e medio-alta e un'opportunità unica per gli espositori di incontrare buyer qualificati. I numeri delle precedenti edizioni:

- 2023: 542 espositori (459 giapponesi e 83 internazionali) e 18.634 visitatori da 19 Paesi
 - 2024: 507 espositori, di cui 46 stranieri, e 16.577 visitatori registrati
- Il design italiano è particolarmente apprezzato in Giappone per la capacità di unire qualità, bellezza e funzionalità, con un'attenzione crescente alla sostenibilità e all'ergonomia. L'Italia si conferma il primo fornitore europeo di arredamento per il mercato giapponese. Dai dati del primo semestre 2024 risulta:
- **al 3° posto per importazioni di sedie;**
 - **al 7° posto per mobili metallici per ufficio;**
 - **al 8° posto per mobili in legno;**
 - **al 10° posto per illuminazione.**

ICE allestirà il Padiglione 5 dell'East Hall dedicato alla categoria "HOME" per le imprese italiane selezionate in uno spazio complessivo di circa 180 mq. suddiviso in 20 moduli.



Da questo mese sono con noi

Diamo il benvenuto nella squadra di Confartigianato Imprese Lecco alle aziende a "valore artigiano" che hanno deciso di dare fiducia alla nostra Associazione.



ACCONCIATURE MARCO DI MARRAZZO MARCO

SERVIZI DI SALONI BARBIERE E PARRUCCHIERE

Via P. Vassena 21, Galbiate
marrazzomarco76@gmail.com
Tel. 0341 541237 - Cell. 339 1434476



CONFALONIERI AUTO SAS DI CONFALONIERI FEDERICO E C.

RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI

Viale Giuseppe Parini 29, Casatenovo
info@confalonieriauto.com
Tel. 039 9204236 - Cell. 334 1351647



GABOR DI BORGHETTI ENRICO & C. SNC

TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI

Via Roma 46, Premana
borghetti.claudia@libero.it
Tel. 0341 890371 - Cell. 383 9306942



CALVI MARIA

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E
PIANTE

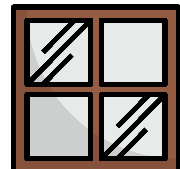
Via Michelangelo 22, Premana
Tel. 0341 880573



B.N. DI BENETELLO NAZZARENO

TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI

Via Piani Resinelli 2, Ballabio
benetellonazzareno@gmail.com
Cell. 333 6029491



BUTTERA IVO

SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI

Via Centrale 41, Pagnona
ivobuttera@tiscali.it
Cell. 335 6350578



PRANZO DI NATALE ANAP

Una giornata dedicata agli auguri e al buon cibo, per i soci e i simpatizzanti di Anap Lecco, ha tenuto banco lo scorso **15 dicembre** a Erba, dove si è tenuto il tradizionale **pranzo di Natale**, che il **presidente** Giovanni **Mazzoleni**, supportato da **Donatella Brusadelli**, ha animato guidando gli interventi e gestendo l'immane lotteria.

Ai saluti della presidente e del segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, **Ilaria Bonacina** e **Matilde Petracca** si sono



aggiunti quelli del presidente nazionale Anap **Fabio Menicacci** e del segretario generale nazionale Anap **Giulio Celaschi**, oltre che del presidente di Anap Emilia Romagna **Giampaolo Palazzi**.

PLENARIA DI FINE ANNO

L'anno si è concluso con un momento conviviale dedicato ai bilanci e agli auguri anche in sede, dove si è svolta la tradizionale **plenaria di Natale**. L'incontro ha permesso alla presidente Ilaria Bonacina e al segretario generale Matilde Petracca di fare il punto, con l'intera struttura di Confartigianato Lecco, sulle numerose attività proposte e sui tanti risultati raggiunti durante l'anno appena concluso.



ISO 14001

UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L'interesse nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici ha portato negli anni a far crescere la consapevolezza delle aziende sul loro fondamentale ruolo su tali temi.

La ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso" è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale.

L'introduzione di un sistema di gestione ambientale a norma ISO 14001 è uno strumento a supporto, anche di piccole e medie imprese, che intendano essere protagonisti di questo cambiamento per contribuire alla tutela dell'ambiente e al raggiungimento degli obiettivi climatici.

Adottare un sistema in accordo alla norma ISO 14001 contribuisce ad identificare, gestire, monitorare gli impatti ambientali relativi alle attività di un'organizzazione. Porta migliorare le proprie prestazioni ambientali ed i propri processi nell'obiettivo di implementare un ciclo virtuoso basato sul modello

PDCA (Plan, Do, Check, Act), in grado di pianificare i processi, realizzarli, monitorarli e migliorarli, ove necessario, definendo nuovi obiettivi.

Le analisi, basate su logiche di risk management, consentono di identificare i rischi ambientali e ma anche le opportunità di riduzione dei costi legati ai consumi energetici, alla gestione delle materie prime, dei rifiuti e delle emissioni, con maggior attenzione al Ciclo di Vita di prodotti e servizi.

Un approccio in linea al sempre maggiore interesse dell'opinione pubblica alla corretta gestione degli aspetti ambientali associati alle attività aziendali.

Vale la pena ricordare che certificando il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, potranno essere ottenute agevolazioni per la riduzione dei premi assicurativi, beneficio nei tempi di rilascio e validità di autorizzazioni ambientali da parte delle autorità preposte.

**PER SAPERNE DI PIÙ PARTECIPA
AL CONVEGNO GRATUITO!**

13 febbraio 2025 dalle 18.15 alle 20.15

**CONVEGNO GRATUITO
CONFARTIGIANATO
IMPRESE LECCO**

Via Galileo Galilei, 1 - Lecco

**Per info e iscrizioni al convegno
iscrizioni@economieambientali.it
www.economieambientali.it**

